

AUTORITA' PORTUALE
DI NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 alle imprese (di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 84/94) autorizzate alla esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

IL DIRIGENTE AREA ISTITUZIONALE
Dr. Emilio Squillante

CAPITOLO I

Art. 1

Qualificazione giuridica ed Oggetto dell'appalto

Nel disciplinare il presente capitolato speciale di appalto, l'Autorità Portuale di Napoli ha utilizzato il c.d. criterio della prevalenza in merito al contenuto delle obbligazioni ivi contenute ed agli interessi che hanno determinato le scelte contrattuali. Queste ultime rispondono ad obiettive e comprensibili esigenze dell'Autorità Portuale di Napoli che, in linea con la normativa di riferimento e regolati i tempi e modi dell'adempimento, disciplinerà l'espletamento del servizio tramite direttive programmatiche e con la previsione dei consequenziali controlli sulla regolare esecuzione delle prestazioni.

L'Autorità Portuale di Napoli, ai sensi del disposto degli artt. 16, 17 e 18, della Legge 84/94, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dei vigenti regolamenti per la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della L. 23.10.1960, n. 1369 (v. ora D.Lgs. 276/03), intende procedere all'individuazione di un'impresa per la fornitura, in via esclusiva, di lavoro temporaneo da svolgersi in tutte le aree operative del porto di Napoli, a favore delle imprese autorizzate (di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94) per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Preliminarmente, ai fini del seguente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Autorità	Autorità Portuale di Napoli
Impresa	Impresa aggiudicataria del servizio

Art. 2

Durata autorizzazione e canone annuo fisso

L'impresa aggiudicataria dovrà essere autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 17 della Legge 84/94.

Verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, l'Autorità Portuale provvederà, entro 120 giorni dall'individuazione dell'Impresa aggiudicataria e dalla comunicazione alla stessa dell'esito del procedimento, al rilascio all'Impresa dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà comunque subordinato:

a) all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all'art. 17, comma 2, della L. 84/94, con le modalità e le condizioni di cui al comma 3 del

medesimo articolo e dell'art. 4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132;

b) al pagamento anticipato del canone fisso stabilito per l'autorizzazione;

e) al rilascio della fideiussione ed alla stipula della polizza assicurativa richieste dal bando di gara.

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui sopra, protratte per oltre 30 giorni rispetto alle scadenze assegnate dall'Autorità Portuale, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione.

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità avrà una durata di anni **8 (otto)** decorrenti dalla data di rilascio, prorogabile per una sola volta, ad istanza dell'Impresa autorizzata, per il periodo massimo di due anni.

L'Impresa aggiudicataria autorizzata dovrà versare all'Autorità Portuale un canone annuo composto da un canone fisso pari a **€. 30.000,00**, oltre aggiornamento ISTAT annuale come da regolamento (ai sensi dell'art. 17 1. 84/94) approvato dall'Autorità.

Il canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente.

Per il primo anno l'impresa sarà tenuta a versare il canone anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3 Servizio

L'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali è disciplinato oltre che dall'art.17 L.94/94 dal "Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli" approvato con delibera del Comitato Portuale n.30 del 26.07.2002 e dal "Regolamento integrativo per l'impiego di manodopera portuale temporanea nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli" approvato con ordinanza A.P. n.8 in data 22.12.2005 dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 17, L. 84/94, entrambi parte integrante del presente Capitolato.

Il corrispettivo per le prestazioni rese dall'Impresa aggiudicataria autorizzata è a carico delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94 sulla base della tariffa che risulterà individuata in esito alla gara.

<h2>CAPITOLO II Oneri a carico delle parti</h2>
--

Art. 4 Requisiti dell'Impresa

L'Impresa aggiudicataria, a pena d'esclusione, deve possedere i seguenti requisiti ed adempiere ai seguenti obblighi:

a) non devono sussistere le cause di esclusione previste in via generale dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e dalla L. 383/2001.

Con riguardo all'assenza di misure di prevenzione e/o condanne ostantive, i procuratori sono equiparati agli amministratori;

b) non trovarsi, a qualsivoglia titolo, nella condizione di divieto di contrarre con le Amministrazioni pubbliche;

c) essere iscritti nel registro delle imprese;

d) essere in condizioni di regolarità rispetto all'osservanza delle disposizioni della l. n. 68/1999;

e) eventuali soggetti in rapporto di collegamento o controllo, diretto o indiretto, non potranno partecipare in concorrenza tra loro, direttamente e/o all'interno di raggruppamenti temporanei o consorzi. Non è ammessa neppure la partecipazione di imprese in proprio e, al tempo stesso in raggruppamenti temporanei e/o consorzi, né in distinti raggruppamenti temporanei e/o consorzi.

f) possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 120.000,00, le cooperative possono prestare in sostituzione del suddetto requisito una cauzione di pari importo;

g) avere, o impegnarsi ad avere, entro 120 giorni dall'individuazione, e comunque anteriormente alla data del rilascio dell'autorizzazione, un oggetto sociale che preveda esclusivamente l'erogazione di prestazioni di lavoro temporaneo su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 L. 84/94;

h) impegnarsi a stabilirsi in Napoli con adeguati uffici ed ogni altro locale idoneo allo svolgimento dell'attività;

i) possedere un organico operativo (esclusi gli amministrativi) che deve essere costituito nell'arco dei prossimi tre anni da n. 91 unità operative entro il 31.12.2009, n. 80 unità operative entro il 31.12.2010, n. 77 unità operative entro il 31.12.2011, indicando già le risorse che il concorrente si impegna ad assumere;

l) possedere un'esperienza professionale almeno biennale per l'80% dei componenti l'organico operativo e/o che il concorrente si impegna ad assumere;

m) impegnarsi ad applicare a favore dei lavoratori alle proprie dipendenze un trattamento normativo e retributivo non inferiore al minimo inderogabile previsto dal CCNL vigente per i lavoratori dei porti;

n) non essere soggetti a procedure fallimentari e concorsuali o procedure che comunque dimostrino lo stato di insolvenza o di cessazione dell'attività;

o) non esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 l. 84/94 e le attività svolte dalla società di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), L. 84/94; non essere detenuti direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a), L. 84/94; non detenere partecipazioni, neppure di minoranza, in una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a), L. 84/94. Quanto precede anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e 4, del D.M. 132/2001 sopra richiamato; in caso contrario, i concorrenti si devono impegnare a dismettere ogni attività e partecipazione entro 120 giorni dall'individuazione del soggetto da autorizzare;

p) fornire una dichiarazione di primario istituto bancario o assicurativo di incondizionata disponibilità, in caso di aggiudicazione, a rilasciare una fideiussione,

a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione, nonché con pagamento entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal rilascio dell'autorizzazione e/o a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni o penalità dovute dal soggetto autorizzato, con durata fino a 120 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione e con un importo garantito non inferiore a € 20.000,00. La dichiarazione può recare precisazioni secondo cui non costituisce garanzia, né immediato obbligo all'erogazione del credito, ma non anche condizioni o clausole di completo esonero da responsabilità o simili formule idonee a privarla di qualsivoglia giuridica efficacia;

q) la partecipazione alla selezione implica la conoscenza dettagliata e l'accettazione senza condizioni o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato e nei regolamenti per la disciplinano la fornitura di lavoro portuale temporaneo adottati dall'Autorità Portuale.

Art. 5

Assicurazione

L'Impresa aggiudicataria individuata in esito alla procedura di gara dovrà, prima del rilascio dell'autorizzazione, stipulare con primaria compagnia di assicurazione e per tutta la durata dell'autorizzazione idonea copertura assicurativa R.C. per tutti i rischi connessi all'esplicazione della propria attività, anche verso terzi, nonché verso l'Autorità Portuale e le imprese utilizzatrici.

Art. 6

Altri obblighi dell'Impresa autorizzata

Le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento dei lavoratori saranno regolate secondo le previsioni/disposizioni applicabili.

I lavoratori dell'Impresa autorizzata saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 24 L. 84/94.

Oltre a quanto previsto dal presente capitolato, l'Impresa autorizzata si impegna ad assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici e deve osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento, nonché ad assicurare, nelle diverse condizioni operative, adeguati livelli di produttività.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, l'Impresa autorizzata potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal D. Lgs. n. 276/2003, esclusivamente qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle imprese portuali.

L'Impresa autorizzata è tenuta ad applicare le tariffe approvate e recepite da Autorità Portuale in esito alla gara, fatti salvi gli adeguamenti che dovessero essere disposti ai sensi del "Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli" approvato con delibera del Comitato Portuale n.30 del 26.07.2002 e del "Regolamento integrativo per l'impiego di manodopera portuale

temporanea nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli" approvato con ordinanza A.P. n.8 in data 22.12.2005 dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 17, L. 84/94.

La tariffa offerta deve ritenersi onnicomprensiva e nella stessa dovranno essere senz'altro compresi i seguenti elementi:

- le retribuzioni dirette ed indirette nel rispetto del minimo inderogabile di cui al CCNL applicabile, i contributi e qualunque onere di legge, la copertura assicurativa nel caso di danni provocati all'interno dei terminals, la flessibilità del lavoro, la professionalità delle risorse che vengono avviate ed ogni altra voce di costo inerente l'operatività.

La tariffa dovrà inoltre garantire ai lavoratori il pagamento di quanto ad essi spettante in funzione dei contratti applicabili, nonché garantire la copertura dei costi per la formazione e la sicurezza ed inoltre le spese generali ed amministrative, nonché il margine di profitto dell'impresa fornitrice.

La tariffa non potrà comunque essere, in sede di prima applicazione, superiore al valore definito con decreto dell'Autorità Portuale di Napoli n.35/08 in data 14.10.2008. Dovranno, in ogni caso, essere allegate le giustificazioni che consentano di ricostruire la composizione della tariffa, distinguendo la retribuzione ed il costo del lavoro, i costi per la sicurezza e la formazione, nonché, qualora preventivamente determinabili, le spese generali ed il profitto.

La violazione delle disposizioni tariffarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165,00 a € 30.987,00.

L'Impresa autorizzata è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale per le verifiche di competenza.

A tal fine l'impresa autorizzata è tenuta a fornire all'Autorità Portuale di Napoli, ogni qual volta ne faccia richiesta, informazioni sulla propria attività, nonché, in ogni caso, una relazione semestrale sull'attività svolta o in termini più brevi come da regolamento adottato dall'Autorità portuale ai sensi dell'art. 17, L. 84/94.

L'Impresa autorizzata si impegna altresì a realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo come previsto nel piano di formazione, in particolare provvedendo alla formazione dei lavoratori al momento dell'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa in relazione a mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

L'Impresa autorizzata è altresì tenuta ad assicurare a tutti i propri dipendenti, diretti e indiretti, una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, a formarli, informarli ed addestrarli all'uso della attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni previste in materia da leggi, regolamenti e determinazioni vigenti delle Autorità centrali e locali.

L'Impresa autorizzata è tenuta ad assicurare a tutti i prestatori di lavoro temporaneo una adeguata formazione ed informazione sui rischi per la sicurezza e la salute

connessi alle attività produttive, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa autorizzata è tenuta a garantire a tutto il personale del pool di manodopera le stesse condizioni di accesso al lavoro.

L'Impresa autorizzata è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Portuale secondo i termini e le modalità di cui alla L. 84/94, al codice della navigazione ed al regolamento per la fornitura di lavoro portuale adottato dall'Autorità Portuale.

L'Autorità Portuale potrà procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione o, nei casi più gravi, alla revoca della stessa, allorquando sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata.

Art. 7

Rinuncia all'autorizzazione

L'Impresa autorizzata può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi, ferma restando la facoltà per l'Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di 3 (tre) mesi.

In ogni caso l'Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fideiussione bancaria o assicurativa prestata per ogni onere conseguente, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 8

Garanzia a corredo dell'offerta

L'offerta dovrà essere corredata di garanzia, pari a € 20.000 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, come di seguito meglio specificato.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l'Autorità Portuale di Napoli.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa di primari istituti bancari o assicurativi purché sia a prima richiesta e con pagamento della somma garantita entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa.

La garanzia deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia deve avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione delle offerte e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta di Autorità Portuale di Napoli nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non siano ancora intervenuti l'aggiudicazione, il rilascio dell'autorizzazione o gli atti siano stati oggetti di impugnazione.

La garanzia copre il mancato rilascio dell'autorizzazione per fatto dell'aggiudicatario, impregiudicato il risarcimento di ogni ulteriore danno, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'autorizzazione.

Art. 9
Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Art. 10
Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 11
Divieto di sub affidamento

E' nullo qualsiasi atto di sub affidamento parziale o totale del servizio.
L'Impresa, nell'espletamento del servizio oggetto del contratto, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel successivo contratto definitivo.

Art. 12
Spese

Le spese del contratto per bolli, registrazioni, etc. saranno posti a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 13
Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 17 della L. 84/94, nell'art. 4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6.2.2001, n. 132 e nei "Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nell'ambito portuale di Napoli", approvato con delibera del Comitato Portuale n.30 del 26.07.2002, e nel "Regolamento integrativo per l'impiego di manodopera portuale temporanea nella circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli", approvato con ordinanza A.P. n.8 in data 22.12.2005 dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 17, L. 84/94. Nel d.lgs 163 del 12.04.06 e s.m.i.

CAPITOLO III

Modalità di espletamento della gara e criterio di aggiudicazione del servizio

Art. 14

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà a seguito di una procedura ristretta ai sensi dell'art.55 del d.lgs 163 del 12.04.06 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del medesimo decreto legislativo.

La valutazione della documentazione e delle offerte sarà sottoposta ad un'apposita Commissione valutatrice, nominata con decreto dal Presidente dell'Autorità Portuale che sarà composta da 5 componenti esperti nel settore lavoro portuale e appalti e presieduta da un dirigente dell'Autorità Portuale di Napoli.

La gara sarà aggiudicata anche alla presenza di una sola offerta valida se risulta congrua.

L'Offerta dovrà essere articolata in un'Offerta Tecnica e in un'Offerta Economica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione attribuirà un massimo di 30 punti all'Offerta Economica e di 70 punti massimo per l'Offerta Tecnica.

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:

A) Offerta Economica – fino a punti 30

L'Offerta economica dovrà contenere l'indicazione (in cifre e lettere) della tariffa uomo/turno che verrà applicata.

Per la determinazione dell'elemento prezzo il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito all'offerta avente il prezzo minore.

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = (P.Max) \times R.Max / P_o$$

Dove:

P= punteggio da assegnare;

P.Max = punteggio massimo (30 punti assegnato all'offerta con il prezzo più basso);

R.Max= offerta con il prezzo più basso;

P_o= prezzo offerto dalle altre ditte.

La tariffa offerta deve ritenersi onnicomprensiva e nella stessa dovranno essere senz'altro compresi i seguenti elementi:

le retribuzioni dirette ed indirette nel rispetto del minimo inderogabile di cui al CCNL applicabile, i contributi e qualunque onere di legge, la copertura assicurativa nel caso di danni provocati all'interno dei terminali, la flessibilità del lavoro, la professionalità delle risorse che vengono avviate ed ogni altra voce di costo inerente l'operatività.

La tariffa dovrà inoltre garantire ai lavoratori il pagamento di quanto ad essi spettante in funzione dei contratti applicabili, nonché garantire la copertura dei costi per la formazione e la sicurezza ed inoltre le spese generali ed amministrative, nonché il margine di profitto dell'impresa fornitrice.

La tariffa non potrà comunque essere, in sede di prima applicazione, superiore al valore definito con decreto dell'Autorità Portuale di Napoli n.35/08 in data 14.10.2008. Dovranno, in ogni caso, essere allegate le giustificazioni che consentano di ricostruire la composizione della tariffa, distinguendo la retribuzione ed il costo del lavoro, i costi per la sicurezza e la formazione, nonché, qualora preventivamente determinabili, le spese generali ed il profitto.

B) Offerta Tecnica fino a punti 70

L'Offerta Tecnica dovrà contenere:

b 1) relazione sull'organizzazione dell'attività con annesso piano di chiamata ed avviamento al lavoro indicante le modalità e le formalità della chiamata al lavoro e degli avviamenti in relazione alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici nonché eventuali ulteriori condizioni ritenute migliorative;

b 2) relazione sull'esperienza professionale dei dipendenti o soci lavoratori in organico destinati ad attività operative o che il concorrente si impegna ad assumere e che costituiranno l'organico operativo in caso di aggiudicazione, indicando per ciascuno (ove possibile) il nominativo e gli anni di esperienza maturata;

b 3) elenco delle abilitazioni del personale di cui sopra attinenti alla conduzione di mezzi operativi quali semoventi, carrelli, gru di banchina e piazzale e ralle. Ai fini della gara rilevano specificatamente le patenti di guida C, D ed E, nonché gli attestati di partecipazione al corso di guida e sicurezza;

b 4) piano sulla formazione del personale che ne illustri i relativi criteri con l'indicazione dell'investimento previsto per ciascun addetto nell'arco della durata dell'autorizzazione;

La valutazione della migliore offerta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1) organizzazione del servizio e regolamentazione operativa: fino ad un massimo di punti **20** (i punteggi verranno assegnati sulla base di una valutazione discrezionale tecnico-qualitativa dell'offerta);

2) esperienza professionale degli organici operativi: punti **30** (massimo punteggio alla maggiore esperienza operativa commisurata alla media aritmetica del numero di anni di esperienza per ciascun operativo dipendente o socio lavoratore facente parte dell'organico dell'Impresa concorrente e/o che questa si impegna ad assumere);

3) migliore qualificazione professionale del personale: punti **10** (massimo punteggio all'Impresa concorrente che dimostri il più alto rapporto fra lavoratori muniti di almeno una delle abilitazioni indicate al precedente punto "b 3), ed il totale dell'organico operativo);

4) piano di formazione del personale: punti **10** (massimo punteggio al miglior piano per quantità media di ore di formazione per addetto operativo);

La Commissione giudicatrice assegnerà un coefficiente da 0 a 1, espresso in centesimi, in relazione alla quantità ed alla qualità di ciascuna voce. Detto coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascuna voce determinando il punteggio da assegnare alla voce stessa (ad esempio, se la commissione giudicatrice assegnerà un coefficiente pari a 0,50 alla voce compresa nel riquadro "b2 - attrezzatura di rilevazione automatizzata della vigilanza ispettiva" il punteggio attribuito alla voce sarà uguale a $2 = 4 \cdot 0,50$).

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra decimale sarà compresa tra 1 e 4, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 5 e 9.

Criteria di valutazione dell'offerta e riparto del punteggio assegnato ai singoli criteri

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Punteggio parziale massimo</i>	<i>Punteggio massimo</i>
A) Tariffa		30
Criteria di valutazione		
B) Valutazione globale tecnica		70
B1) Struttura dell'Impresa e modalità di organizzazione e di esecuzione e procedure operative che l'Impresa intende adottare nella gestione del servizio.	20	
B 2) Esperienza professionale degli organici operativi	30	
B 3) Elenco delle abilitazioni del personale	10	
B 4) Piano di formazione del personale	10	